

COPIA



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/05/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GUALANDI VALERIO	P	TROCCHI TAMARA	P
ZUCCHINI MATTIA	P	MONTANARI MARCO	P
TEDESCHI IRENE	A	MORARA FRANCESCO	A
KNOWLES KATHRYN ANN	P	MUGAVERO ROBERTO	P
VIGNOLI MAURA	P	MAGLI PAOLO	P
PANCALDI LEONARDO GOFFREDO	P	BERGAMI DAVIDE	P
VANNINI LAURA	P	LEONI MANUELA	A
CALZOLARI MAURO	P	CALZOLARI MARCO	A
FRANCIA GIORGIA	P		

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assessori non Consiglieri:

Crescimbeni Paolo	Presente
Govoni Fabio	Presente
Gironi Romano	Presente
Fini Anna	Presente
Caniato Maria Francesca	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. FAUSTO MAZZA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Trocchi Tamara, Bergami Davide.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) ha disposto che "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali ... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2012;

Considerato:

- l'art. 8 del D.L.vo n. 23/2011 istituitiva, a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13 stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;
- il successivo D.L. 02 marzo 2012 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Valutate le varie possibilità attribuite al Comune per la definizione delle aliquote e considerate sia le particolari casistiche esistenti sul territorio e la necessità di garantire l'equilibrio del bilancio dell'Ente assicurando il gettito di entrata dell'IMU che non comprometta l'attuale erogazione dei servizi;

Considerato che il gettito individuato è presunto sulla base delle stime derivanti dalle banche dati catastali e che una parte considerevole del gettito (0,38% sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) risulta di competenza statale;

Ritenuto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento o la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012 ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 02 marzo 2012 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

Udita la relazione dell'**Assessore Caniato** (per la quale si fa rinvio al resoconto degli interventi allegato alla successiva Deliberazione di C.C. n. 30/2012);

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Magli, Bergami), espressi nei modi e nelle forme di legge,

D e l i b e r a

- 1) Di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato.
- 2) Di determinare per l'anno 2012, secondo le fattispecie e loro caratteristiche previste dalla normativa su indicata, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a. ALIQUOTA (BASE o ORDINARIA) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi 0,89 %
 - b. ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 0,52%
 - c. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20%.
- 3) Di determinare:
 - per l'abitazione principale (così come definita dalle norme):
la detrazione base di €. 200,00 e l'ulteriore detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare abitazione principale, specificando che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
- 4) Di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze.
- 5) Di riservarsi la possibilità di modificare, entro il 30 settembre 2012, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria su indicate come previsto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012.
- 6) Di riservarsi la facoltà di approvare il Regolamento, entro il 30 di settembre, ai sensi del sopraccitato D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44 del 26 aprile 2012.D.L. 16.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 23/2012

- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.
- 8) Con successiva e separata votazione, con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Magli, Bergami), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 23/2012

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.L.VO 18.8.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GUALANDI VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DR. FAUSTO MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 25/06/2012

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'ALBO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

[] per decorrenza termini, ai sensi dell'art. 134 – co. 3 – D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – co. 4 – D.LVO 267/2000.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Atto composto di n. 5 pagine.